

	CONVENZIONE	
	PER LA FORNITURA DI VACCINI AD USO UMANO IN REGIME DI	
	ESCLUSIVA E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL	
	SERVIZIO SANITARIO DELLE REGIONI PIEMONTE, MOLISE E	
	VALLE D'AOSTA	
	N. SIMOG 7824488	
	LOTTO 6 (CIG 8373817464)	
	TRA	
	<i>La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A.</i> , con sede legale	
	in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v.,	
	iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al	
	n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona	
	del Procuratore, dott.ssa Patrizia GAMERRO (nel seguito per brevità anche	
	“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”)	
	E	
	<i>GlaxoSmithKline S.p.A.</i> , con sede legale in Verona (VR), Viale	
	dell'Agricoltura n. 7, capitale sociale Euro 65.250.000,00= i.v., iscritta al	
	Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Verona al n.	
	00212840235, REA 29640 di Verona, P. IVA 00212840235, in persona del	
	procuratore speciale, Sig. Flavio BOSCO (nel seguito per brevità anche	
	“Fornitore”);	
	PREMESSO CHE	
	a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e	
	33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;	
	Pagina 1 di 33	

b) l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ha istituito nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) con Deliberazione ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 SCR - Piemonte S.p.A. è stata iscritta nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

d) con DPCM del 24 dicembre 2015 sono state individuate categorie merceologiche di beni e servizi e le relative soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

e) i "Vaccini" figurano nell'elenco dei beni sottoposti all'obbligo di acquisto aggregato da parte di Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori con una soglia di obbligatorietà fissata ad Euro 40.000,00;

f) con nota prot. SCR n. 4565 dell'8 giugno 2020, IN.VA S.p.A., centrale di committenza della Regione Valle d'Aosta, ha comunicato

l'intenzione di aderire alla Convenzione avente ad oggetto la fornitura di vaccini ad uso umano e servizi connessi, comunicando contestualmente il proprio fabbisogno;

g) con nota prot. S.C.R. 449 del 16 gennaio 2020, la Regione Molise - Giunta Regionale – Servizio Centrale Unica di Committenza ha comunicato l'intenzione di aderire alla convenzione avente ad oggetto la fornitura di vaccini ad uso umano e servizi connessi, indicando i propri fabbisogni presunti con successiva nota prot. S.C.R. 4361 del 29 maggio 2020;

h) S.C.R.-Piemonte S.p.A., con provvedimento n. 261 del 17.07.2020, successivamente rettificato con provvedimento n. 272 del 23.07.2020, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ed in qualità di Soggetto Aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha indetto una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b) del D. lgs. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in 7 lotti funzionali, per la stipula, con riferimento a ciascun singolo lotto, di una Convenzione per la fornitura di vaccini ad uso umano e servizi connessi per le aziende del servizio sanitario delle regioni Piemonte, Molise e Valle d'Aosta per un importo complessivo dell'appalto (comprensivo delle opzioni) pari a presunti Euro 38.492.158,32 oltre I.V.A., con la previsione dell'aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.;

i) con provvedimento n. 305 del 24.08.2020, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente i Lotti 1, 3, 4, 5, 6, e 7 a GlaxoSmithKline S.p.A., procedendo contestualmente a sospendere la stipula della convenzione

relativamente al lotto 6 (vaccino ROTARIX - Anti-rotavirus ciclo a due dosi), ai sensi dell'art. 32, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., stante l'avvenuta notifica di ricorso avanti al TAR Piemonte da parte della ditta MSD Italia S.r.l., per l'annullamento del lotto citato, con istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati;

j) con determinazione del Direttore Appalti n. 45 del 26 aprile 2021, avendo il TAR Piemonte parzialmente accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati limitatamente al fabbisogno vaccinale stimato per i neonati che si sottopongono alla prima somministrazione entro la 12a settimana di vita - individuati in circa il 70% della coorte annuale -, si è proceduto alla riduzione del quantitativo di prodotti in origine aggiudicati nell'ambito del lotto 6;

k) nella medesima disposizione, vista la PEC prot. 2864 del 31 marzo 2021 con la quale la società GlaxoSmithKline S.p.A. ha fornito la propria disponibilità, è stato adeguato il prezzo offerto nella presente procedura negoziata – pari a € 50,20 a ciclo vaccinale - a quello più favorevole - pari ad € 46,80 a ciclo vaccinale - offerto dalla medesima ditta nell'ambito della procedura aperta di cui alla gara 8-2021 avente ad oggetto lo stesso vaccino destinato a neonati sottoposti alla prima somministrazione entro la 12a settimana;

l) il Fornitore aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro 107.800,00, prestata mediante fideiussione bancaria n. 896BGI21012018, rilasciata da DEUTSCHE BANK S.P.A. a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla

Convenzione stessa e dei successivi ordinativi di fornitura, e la polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile;

m) il Fornitore aggiudicatario ha attivato il servizio di supporto ed assistenza secondo quanto disposto al par. 6.3 del Capitolato Tecnico ed ha comunicato un numero telefonico, un numero di fax ed un indirizzo e-mail dedicati alla Convenzione;

n) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.- Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusa la lettera d'invito ancorché non materialmente allegata, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati il Codice etico di comportamento ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 di S.C.R.- Piemonte S.p.A., il Capitolato Tecnico e suoi allegati, le Offerte Economiche presentate dal Fornitore, la cauzione definitiva e la polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti degli Enti a fornire i prodotti oggetto del presente atto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo di:

- Lotto 6: n. 32.886 cicli vaccinali di vaccino anti-rotavirus (destinato all'immunizzazione dei vaccinandì tardivi) denominato ROTARIX per un importo complessivo di Euro 1.539.064,80.

Unitamente alla fornitura dei Prodotti il Fornitore dovrà prestare i servizi connessi in quanto servizi ed attività comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, quali:

- a) trasporto e consegna
- b) assistenza e consulenza alla fornitura.

2. Il quantitativo massimo di cui al precedente comma 1 esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite del quantitativo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del prodotto oggetto di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente.

3. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base del/prezzo/i unitario/i offerto/i in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivo/i della fornitura del/i prodotto/i oggetto del presente atto, nonché della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.

4. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Atto e nel Capitolato Tecnico e relativi allegati. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il Fornitore sono regolati dal presente Atto, dal Capitolato tecnico e dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare ai Fornitori Aggiudicatari per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione, in cui devono essere indicati quantomeno il quantitativo della fornitura nonché i riferimenti per la fatturazione.

5. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A. all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

ART. 3 - DURATA

1. La presente Convenzione ha una durata di 36 mesi a decorrere dalla sua attivazione.

2. Nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine contrattuale non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, la Convenzione potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A..

3. Su comunicazione scritta di S.C.R. Piemonte, la Convenzione stipulata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori **6 (sei)** mesi agli stessi patti, prezzi e condizioni, nelle more dell'espletamento di una nuova

procedura di gara, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ("proroga tecnica").

4. S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il quantitativo massimo, fino a concorrenza di un quinto dell'importo massimo del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. La Convenzione potrà subire una chiusura anticipata nel caso in cui, durante il periodo di validità della stessa, intervenisse la segnalazione di disponibilità sul mercato di un prodotto equivalente da parte di altro/i Operatore/i Economico/i e venisse meno, pertanto, il presupposto del ricorso alla procedura effettuata ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett. b) n. 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

6. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Per dare esecuzione alla fornitura, le Amministrazioni devono emettere uno o più Ordinativi di Fornitura, nel quale sono almeno specificati:

(i) CIG derivato; (ii) tipologia e quantità di prodotti richiesti; (iii) importo della fornitura; (ii) i luoghi di consegna; (iii) gli estremi per la fatturazione (iiii); l'indicazione del RUP e del Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.) se diverso dal RUP. Gli Ordinativi di Fornitura, sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, dovranno essere inviati

al Fornitore a mezzo fax o tramite posta elettronica o tramite posta elettronica certificata (PEC)

2. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui al Capitolato Tecnico.

ART. 5 – VERIFICHE

ART. 5.1 - ATTIVITA' DI CONTROLLO

S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.

ART. 5.2 - VERIFICHE DEL PRODOTTO

Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R.-Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da esse incaricati, hanno la facoltà di effettuare in corso di fornitura verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del vaccino consegnato con quelle descritte nel Capitolato Tecnico e nell'offerta economica del Fornitore. Tale verifica si svolgerà secondo le modalità descritte all'art. 9 del Capitolato Tecnico.

ART. 6 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti della Convenzione a:

- a. rispettare le prescrizioni contenute nel Codice Etico di Comportamento ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01 adottati da SCR Piemonte S.p.a., e ad astenersi da comportamenti idonei

a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012;

b. assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo delle Convenzione;

c. fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;

d. conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;

e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara;

f. verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 4 della presente Convenzione, sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni;

g. eseguire la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in tutti i luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di fornitura emessi da ciascuna Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordinativo di Fornitura, fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici degli Enti. Salvo diverso accordo tra il Fornitore e l'Amministrazione, resta comunque inteso che il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi;

h. non dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura se proveniente da un soggetto non legittimato ad emettere detto atto, ovvero abbia ricevuto ordinativi oltre la concorrenza del quantitativo della fornitura, informando tempestivamente l'Amministrazione e S.C.R.-Piemonte S.p.A.;

i. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura;

j. fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate all'art. 8 del Capitolato Tecnico;

k. consentire a S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione

delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare

la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

l. fornire, compresi nel prezzo di aggiudicazione, tutti i dispositivi per la somministrazione necessari per l'erogazione del prodotto oggetto della presente convenzione, laddove lo richieda;

m. manlevare e tenere indenne S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

n. effettuare le comunicazioni di cui all'art. 7 del Capitolato Tecnico, secondo le modalità ivi previste.

ART. 7 – CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA

1. Il confezionamento, il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura dovranno essere effettuati a cura, rischio e spese del Fornitore all'indirizzo e negli specifici orari indicati dall'Azienda Sanitaria richiedente nei singoli Ordinativi di Fornitura, con le modalità e tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico ai paragrafi 5 e 6.1.

2. Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare (vedi par. 9 Capitolato Tecnico) l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nella richiesta di consegna.

3. In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti, troverà applicazione quanto disciplinato al paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico.

ART. 8 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Amministrazione Contraente al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario dei prodotti proposti (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato nella Dichiarazione di Offerta economica, pari a:

Lotto 6: € 46,80 (IVA esclusa)

2. Il prezzo unitario sopraindicato rappresenta il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione, salvo quanto disposto dall'art. 3.1 del Capitolato tecnico. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0 (zero).

3. Il predetto corrispettivo è dovuto e si riferisce alla fornitura eseguita a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

4. Il predetto corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

5. Il corrispettivo maturato sarà corrisposto dietro presentazione di regolari fatture in forma elettronica, così come disposto dalla Legge

24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Le Amministrazioni non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

6. La fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire successivamente alla data di consegna del Prodotto.

7. Ciascuna fattura dovrà riportare il dettaglio di ogni consegna effettuata con l'indicazione rispettivamente dei corrispettivi unitari e totali.

8. Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 4, comma 2 lett. c) e commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., trattandosi di Convenzione avente ad oggetto la fornitura a favore di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento della fattura.

9. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; in particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A..

10. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:
presso Deutsche Bank S.p.A., Agenzia di Verona, Corso Porta Nuova n. 135,
IBAN IT66E0310411700000000770005, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi sono:

	- Fabio Hernan LANDAZABAL SUAREZ C.F.	
	LNDFHR74D06Z604Z;	
	- Giuseppe Riccardo CARNIO C.F. CRNGPP73M01F924L;	
	- Tiziano LAVARINI C.F. LVRTZN62M29H604V;	
	- Franco ANTONINI C.F. NTNFN60D30C225E;	
	- Maria Grazia ROSSI C.F. RSSMGR63R45B296Z;	
	- Tiziano COSTA C.F. CSTTZN68E27L840W;	
	- Donatella CALIARO C.F. CLRDTL66D51I441C;	
	- Anna Lisa NICELLI C.F. NCLNLS69L63G535H;	
	- Andrea PANICHI C.F. PNCNDR55H15A462X;	
	- Alfredo PARATO C.F. PRTLRO72H15L781M;	
	- Fabio FASOLI C.F. FSLFBA63R07B296J;	
	- Adolfo ZAMBELLI C.F. ZMBDLF63B08E349Q;	
	- Sabrina CANZAN C.F. CNZSRN71S63L781D;	
	- Barbara GRASSI C.F. GRSBBR67E58F205K;	
	- Michela TOMAELLO C.F. TMLMHL67L65F241Z.	
	11. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei	
	prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al paragrafo 6.2.1 del	
	Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti	
	oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a	
	quanto richiesto dagli Enti.	
	12. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra	
	il Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire	
	Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di	
	Pagina 15 di 33	

qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.

13. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

14. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di cui al comma 8 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso.

ART. 9 – PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente o imputabili all'Amministrazione), qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

- a. in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine massimo stabilito al paragrafo 6.1 del Capitolato tecnico ovvero rispetto ai diversi termini pattuiti espressamente dalle parti, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari all'1 (uno) per mille del valore dell'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

b. in caso di ritardo per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito all'art. 6.2.1 del Capitolato tecnico, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari all'1 (uno) per mille del valore del prodotto oggetto di contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

c. in caso di inadempimento o ritardo nella consegna della fornitura a seguito di indisponibilità temporanea del Prodotto rispetto ai termini massimi stabiliti al paragrafo 7.1, del Capitolato Tecnico per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari all'1 (uno) per mille del valore del prodotto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

d. in caso di mancata presenza dell'indicatore di temperatura, obbligatorio ai fini della verifica del rispetto della temperatura di conservazione prevista per il vaccino oggetto della fornitura, l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari ad € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno lavorativo fino alla consegna effettuata nel rispetto delle modalità di conservazione previste, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore la penale di cui alla lettera a) sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

3. In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti all'art. 8 del Capitolato tecnico per la produzione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, sarà facoltà di S.C.R.-Piemonte S.p.A. applicare una penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Sarà considerato ritardo anche il caso di invio di reportistica con contenuto difforme da quello richiesto e/o con palesi o gravi errori di compilazione, tali da comportare l'impossibilità per SCR di conoscere nei tempi prestabiliti il reale andamento della Convenzione.

**ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE
DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9 commi 1 e 2 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. – Piemonte S.p.A..

2. In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

3. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 9 comma 3 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.- Piemonte S.p.A.. In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R.- Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

5. Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R.- Piemonte S.p.A nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a giustificare l'inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all'art. 9 comma 3 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

7. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 9 commi 1 e 2 del presente Atto sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel Capitolato Tecnico e nel presente atto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. S.C.R.-Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 9 comma 3 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione

della misura massima del 10% S.C.R. - Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.

9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 11 - GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato alla lettera j) delle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R.-Piemonte S.p.A.. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.

3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R.-Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 10,

ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. - Piemonte S.p.A..

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la

Convenzione nei confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

8. Il Fornitore, con la stipula della Convenzione assume in proprio, manlevando S.C.R.-Piemonte S.p.A. e gli Enti contraenti, ogni responsabilità per danni a persone o cose di terzi, cagionati dai beni e dalla esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura, anche se eseguite da parte di terzi soggetti; il Fornitore ha presentato una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per tutta la durata della convenzione con massimale di Euro 5.165.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, ferma restando l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C., nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:

- a. applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo complessivo contrattuale;
- b. frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- c. cessione di tutto o parte del Contratto;
- d. subappalto non autorizzato;
- e. ingiustificata sospensione della fornitura;

	f. fallimento o altre procedure concorsuali;	
	g. mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed	
	assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
	h. qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne	
	consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	
	i. transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate,	
	eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;	
	j. nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;	
	k. mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di	
	procedura;	
	l. nei casi di cui all'art. 108, comma 2 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.	
	m. in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la	
	risoluzione di diritto sia espressamente comminata.	
	2. Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di	
	diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. – Piemonte	
	S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura. In tal caso	
	il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare	
	la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni sino	
	all'individuazione di un nuovo Fornitore.	
	3. In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione e/o del/i	
	contratto/i di fornitura S.C.R. - Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la	
	cauzione prestata per lo specifico lotto rispettivamente per l'intero importo	
	della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i	
	contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione,	
	sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al	
	Pagina 23 di 33	

Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. – Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R. - Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

6. Nel caso di risoluzione S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di violazione di detti divieti, S.C.R.-Piemonte S.p.A e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'ordinativo di fornitura.

3. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici (art. 106 comma 13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

4. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 14 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte S.p.A.

3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e la Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 15 - REFERENTI DELLA FORNITURA

1. La Dott.ssa Paola STUANI Responsabile della Fornitura, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

2. Il Fornitore ha nominato, altresì, la Dr.ssa Claudia SORBA quale Collaboratore Scientifico che ha il compito di fornire, anche presso le sedi di ciascun Ente, tutte le eventuali informazioni di carattere tecnico relative al prodotto offerto, nonché gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di natura tecnico-logistica provenienti dagli Enti o da S.C.R. Piemonte S.p.A..

ART. 16 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva.

3. Il D.E.C., dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

ART. 17 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze); resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di

Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura; qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso. Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezziario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando per gli interessati il diritto di chiedere ai Titolari l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua

esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabiliti dalla normativa di settore.

4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione conferiscono a S.C.R. - Piemonte S.p.A. i dati personali per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per perseguire le finalità indicate, il mancato conferimento degli stessi comporterà l'impossibilità di rispettare, da parte di S.C.R., gli impegni presi con la presente Convenzione.

5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di autorizzati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

7. Titolare del trattamento dei dati personali è S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

Il responsabile per la protezione dei dati personali di SCR Piemonte è contattabile all'indirizzo email: rpd@scr.piemonte.it

8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

ART. 19 - DISCIPLINA APPLICABILE

1. L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico e relativi allegati.

2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e alle Amministrazioni contraenti per legge, ivi incluse le spese di rimborso pro quota dei costi per la pubblicazione di cui all'art. 216 comma 11 del D.lgs 50/2016 e le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 de D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ART. 22 - CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito www.scr.piemonte.it del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico di comportamento adottati dalla Società, di accettarne i contenuti e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni ivi previste astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012.

2. L'inosservanza da parte del Fornitore di tali obblighi è considerata da S.C.R. - Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

ART. 23 - CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in

nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

* * * * *

Il sottoscritto Flavio BOSCO, quale Procuratore speciale del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni indicate agli artt. 2 - Oggetto della Convenzione; art. 3 – Durata; art. 6 – obbligazioni specifiche del Fornitore; art. 8 – corrispettivi e modalità di pagamento; art. 9 – Penali; art. 12 – Clausola risolutiva espressa; art. 13 – Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito; art. 14 – Brevetti industriali e diritti d'autore; art. 18 – Trattamento dei dati; art. 19 – Disciplina applicabile; art. 20 – Foro competente; art. 21 – Spese contrattuali; art. 22 - Codice etico di comportamento e modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01; art. 23 – Clausola finale.

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre

